UNIONE DEI COMUNI STURA, ORBA E LEIRA
SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COMUNI DI: Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Mele e Tiglieto
Via Convento n° 8 – 16013 Campo Ligure (GE) – tel. 010/9269679 – fax 010/9237301

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA DELL' UNIONE DEI COMUNI "STURA ORBA E LEIRA"

approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 10 del 4 agosto 2012

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 Organizzazione del Servizio Associato di Polizia Locale e Polizia Amministrativa

Art. 3 Qualità rivestite dal personale del Servizio P.L. e dai messi dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira"

Art. 4 Dipendenza funzionale

Art. 5 Protezione Civile

Art. 6 Anniversario dell'Istituzione del Servizio Associato di Polizia Locale e Polizia Amministrativa dell' Unione di Comuni "Stura Orba e Leira"

Art. 7 Saluto

Art. 8 Tessera di riconoscimento

Art. 9 Placca di servizio

Art. 10 Cura della persona e della divisa

Art. 11 Obbligo di indossare l'uniforme

Art. 12 Acquisto – uso e manutenzione dei mezzi in dotazione

Art. 13 Riconoscimenti

Art. 14 Pubblicità del regolamento

Art. 15 Comunicazione del regolamento

Art. 16 Entrata a regime del presente regolamento

Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il Presente Regolamento, ha per oggetto la disciplina per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, di Polizia amministrativa e del servizio di messo notificatore, nell'intero territorio dell'Unione di Comuni "Stura, Orba e Leira" composto dai Comuni di Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto, tutti facenti parte della Provincia di Genova.
2. Esso comprende la Polizia urbana e rurale, amministrativa,edilizia,commerciale, sanitaria, tributaria e ogni altra attività di Polizia, nelle materie di competenza propria dell'Unione di Comuni, nonché in quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge n. 65 del 7 marzo 1986 e dalla Legge Regione Liguria n. 31 del 1 agosto 2008; la distribuzione di lettere, degli avvisi e delle notifiche, le pubblicazioni all'albo pretorio, la tenuta del registro per la pubblicazione e notificazione degli atti.
3. Tali funzioni sono svolte in forma associata come sancito dallo Statuto dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" al Titolo I "Principi fondamentali" dall'art. 2.
4. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dalla Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della Legge Regione Liguria 1 agosto 2008 n. 31 "Disciplina in materia di polizia locale".

Art. 2 – Organizzazione del Servizio Associato di Polizia Locale e Polizia Amministrativa

1. Tenuto conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del bacino dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira", comprese le frazioni, l'organizzazione attuale del servizio associato di Polizia Locale e Polizia Amministrativa si articola in:
   - n.1 Responsabile delle P.O. (Comandante);
   - n.6 operatori (Agenti di Polizia Locale) i quali in base alle esigenze dei Comuni dell'Unione "Stura Orba e Leira" svolgono le funzioni previste per i messi notificatori comprensive di pubblicazioni all'Albo Pretorio e inoltro della posta-atti dei Comuni presso gli Enti di competenza.
2. Il servizio è articolato in due turni per sei giorni + un turno (festivo) giornata alla settimana.
3. In ausilio per il disbrigo delle pratiche amministrative è assegnato n. 1 addetto dell'ufficio segreteria.

Art. 3 – Qualità rivestite dal personale del Servizio di Polizia Locale e dei messi notificatori.

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa nell'ambito territoriale dei comuni di competenza e nei limiti delle loro attribuzioni, riveste le qualità di:
   - **" Pubblico Ufficiale", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;**
   - **"Agente di Polizia Giudiziaria" ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale;**
   - **"Ufficiale di Polizia Giudiziaria" riferita al Responsabile delle P.O. ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale.**
2. **La qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986, a tutti gli addetti al servizio, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 della Legge n. 65/86.**
3. Gli Agenti di P.L. che svolgono le funzioni di messi comunali, nell'ambito del territorio di competenza (e cioè dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira") ricoprono la qualifica e le funzioni previste dalla Legge in materia di notificazioni.

Art. 4 – Dipendenza funzionale

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa, sono funzionalmente dipendenti dei Sindaci aderenti all'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" o da loro delegati (assessori) del Comune ove si trovino ad operare.
2. Inoltre, sono funzionalmente dipendenti del Presidente e/o Vice presidente dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" o da loro delegati.
3. Dette figure istituzionali, impartiscono le direttive generali, vigilano sullo svolgimento delle attività del Servizio Associato di Polizia Locale.
4. Ne consegue che il Responsabile delle P.O. (Comandante) risponde in via principale al Presidente dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" e ai Sindaci dei Comuni appartenenti a detta Unione, evidenziato nell'art. 1 del presente Regolamento. Il Comandante risponde alle figure istituzionali sopra

indicate, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico – operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative previste; inoltre risponde direttamente al Sindaco del Comune ove si opera, o all'Autorità competente di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale, rispettivamente per l'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale.

5. Ove si renda necessario, l'impiego degli operatori della Polizia Locale, in concorso con altri Enti Locali, con le Forze dell'Ordine o della Protezione Civile, il Sindaco sentito il Presidente pro tempore dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative, attraverso la struttura gerarchica (Comandante) sia per quanto attiene le modalità che i limiti di impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali.
6. Nell'esercizio delle funzioni di Agente e Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza, il personale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità e il Sindaco.
7. Gli Agenti di Polizia Locale che svolgono le funzioni di messi comunali soggiacciono alla medesima dipendenza funzionale relativamente alle funzioni che espletano.

Art. 5 – Protezione Civile

1. In caso di pubblica calamità, il personale del Servizio Associato di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira", assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali e provinciali.
2. Il Sindaco, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartisce specifiche direttive che devono essere attuate dal personale dipendente.
3. Al fine di garantire piena efficienza operativa, il Comandante predispone turni di servizio, l'aggiornamento professionale del personale, nonché su richiesta del Presidente pro tempore dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Lerra" programma turni di reperibilità. L'obbligo del rispetto delle norme sulla reperibilità è limitato ai soli dipendenti e per periodi prefissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità, oppure per tutto l'anno solare con l'attribuzione della relativa indennità.
4. In caso di chiamata l'interessato deve raggiungere il posto di lavoro nell'arco di 40 minuti.

Art. 6- Anniversario dell'Istituzione del Servizio Associato di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira".

1. L'anniversario dell'Istituzione del Servizio Associato di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa è ricordato con appropriate manifestazioni, che viene convenzionalmente fissato il 20 gennaio di ogni anno, in concomitanza con la festa del Patrono della Polizia Municipale Italiana, San Sebastiano martire.

Art. 7 – Saluto.

1. Il personale in divisa rende il saluto militare ai simboli ed alle personalità civili, militari e religiose, nonché ai propri superiori.

Art. 8 – Tessera di riconoscimento.

1. Al personale del Servizio Associato di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" è rilasciata una tessera di riconoscimento, a firma del Presidente dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira".
2. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma della qualifica e:
3. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio presso il Comando di P.L. in intestazione;
4. deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio;
5. deve essere conservata con diligente cura, con l'obbligo di denunciare prontamente al Comandante e al Presidente dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira", l'eventuale smarrimento / sottrazione / furto;
6. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o ruolo e deve essere portata sempre al seguito durante il servizio in uniforme ed in abito civile.

Art. 9 – Placca di servizio

1. Al personale del Servizio Associato di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa è assegnata una placca di servizio, recante il numero di matricola, da portare puntata all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.
2. Le caratteristiche della placca, sono stabilite dalla normativa regionale.
3. E' fatto obbligo al personale di conservarla con cura e di denunciarne immediatamente al Comandante e al Presidente dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" l'eventuale smarrimento / sottrazione / furto.

Art. 10 – Cura della persona e della divisa.

1. Il personale del Servizio Associato di Polizia Locale e Polizia Amministrativa dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi, che possano arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro delle Amministrazioni facenti parte dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" che rappresenta e deve altresì avere particolare cura della divisa.
2. In particolare, al personale facente parte del Servizio Associato di Polizia Locale quando è in divisa:
   - non è consentito indossare capi di vestiario, accessori o altri oggetti, tali da alterare l'equipaggiamento in dotazione;
   - deve porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. Se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato; se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza,siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato.
3. I distintivi da porre sulle uniformi, i simboli del grado attribuito a ciascun appartenente al Servizio Associato di Polizia Locale, in relazione alle funzioni svolte, siano conformi ai modelli e alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Liguria, in applicazione a quanto sancito dalla Legge Regionale n.31 del 1 agosto 2008.
4. Al personale decorato o insignito di onorificenza è consentito fregiare l'uniforme dei relativi nastrini e decorazioni.

Art. 11 – Obbligo di indossare l'uniforme.

1. Il personale appartenente al Servizio Associato di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa, impiegato nei servizi esterni di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento, di scorta, di rappresentanza e onore, veste obbligatoriamente l'uniforme, per tutta la durata del turno di servizio, salvo che per eccezionali e motivate esigenze di servizio, non venga disposto altrimenti.

Art. 12 – Acquisto uso e manutenzione dei mezzi in dotazione

1. I mezzi necessari all'espletamento del servizio associato vengono acquistati dal Comandante – Responsabile delle P.O., nei limiti delle somme assegnate a budget. Detti acquisti possono essere effettuati nel rispetto del vigente Regolamento dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" per l'esecuzione dei procedimenti di spesa.
2. Ai veicoli di trasporto e ai mezzi operativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo come apparecchi ricetrasmittenti o cellulari), in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale, sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla Legge Regionale n.31 del 1 agosto 2008. Detti veicoli, devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio o attinenti al servizio.
3. Il Comandante e/o a suo delegato, dispone per l'assegnazione, la buona conservazione, la manutenzione, la pulizia e l'uso dei veicoli stessi e degli altri beni mobili, anche ai fini delle normativa in materia di contabilità pubblica.
4. Ogni guasto, incidente, danneggiamento o manchevolezza risultanti, devono essere comunicate al Comandante e/o a suo delegato.
5. Per casi eccezionali e per esigenze di servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone estranee al Servizio Associato di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa.
6. Quando le necessità lo richiedono, possono essere utilizzati i segnali distintivi, nonché i segnali acustici e visivi a norma delle vigenti disposizioni.
7. I veicoli devono essere assicurati con l'estensione della polizza assicurativa oltre al conducente anche ai trasportati.

Art. 13 – Riconoscimenti.

1. Gli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa, che si siano particolarmente distinti per impegno e diligenza, capacità professionale e per atti eccezionali di merito, oltre ai compensi incentivanti e la produttività secondo la normativa e le disposizioni valevoli per il restante personale dell'Ente di appartenenza, possono essere concesse le seguenti ricompense a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:

   A) - Elogio scritto da parte del Comandante;
   B) - Encomio del Sindaco e mostrina di riconoscimento;
   C) - Encomio solenne deliberato dal Consiglio dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" e medaglia d'argento e mostrina di riconoscimento;
   D) - Encomio di onore deliberato dal Consiglio dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" e medaglia d'oro e mostrina di riconoscimento;
   E) - Encomio solenne per meriti speciali concesso dal Presidente della Regione Liguria tramite l'invio degli atti da parte del Consiglio dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" e medaglia e mostrina di riconoscimento;
   F) – proposta formulata dal Consiglio dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira" per il riconoscimento al valore civile per atti di particolare coraggio.
2. La concessione dei riconoscimenti è annotata sullo stato di servizio del personale interessato e può costituire titolo di merito nei concorsi interni e in quelli pubblici.

Art. 14 – Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art 15 – Comunicazione del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, che costituisce norma ai attuazione dello Statuto dell'Unione di Comuni "Stura Orba e Leira", è comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo come disposto dalla legge n. 65 del 7 marzo 1986.

Art. 16 – Entrata a regime del presente Regolamento.

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, sono predisposti tutti gli strumenti operativi per la sua completa attuazione.

Art. 17 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento, entra in vigore nella stessa data in cui diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, la delibera di approvazione.